

RESPONSABILITÀ DELL'ALLENATORE SPORTIVO

Analizziamo la responsabilità dell'allenatore sportivo per l'omessa vigilanza e la tutela degli atleti minorenni, evidenziando come questa si fondi su una pluralità di fonti normative convergenti che includono il Codice Civile, il Codice Penale e la recente Riforma dello Sport.

Inquadramento Giuridico della Responsabilità

La posizione dell'allenatore è definita da due piani di responsabilità distinti ma spesso concorrenti:

- **Profilo Civilistico (Art. 2048 c.c.):** Gli allenatori sono equiparati ai "prelettori" e a coloro che insegnano un mestiere o un'arte. Esiste una presunzione di responsabilità per i danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Per liberarsi, l'allenatore deve provare di non aver potuto impedire il fatto.
- **Profilo Penalistico (Art. 40, c. 2, c.p.):** L'ordinamento stabilisce che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". L'allenatore riveste quindi una posizione di garanzia che gli impone di attivarsi per prevenire eventi dannosi. L'omessa vigilanza può integrare reati come l'omicidio colposo, le lesioni colpose o l'abbandono di persone minori.

Il Fondamento della Posizione di Garanzia

La dottrina identifica tre titoli giuridici che radicano l'obbligo di protezione in capo all'allenatore:

1. **Contrattuale:** Il contratto tra l'ente sportivo e i genitori del minore genera un obbligo di protezione analogo a quello degli istituti scolastici.
2. **Fattuale:** L'allenatore assume di fatto la custodia del minore per tutto il tempo dell'allenamento, durante il quale il minore è sottoposto alla sua autorità tecnica e psicologica.

3. **Legale:** La Riforma dello sport (D.lgs. 36/2021) ha formalizzato obblighi di vigilanza e segnalazione per specifiche figure istituzionali.

Il perimetro di tale garanzia non si limita all'allenamento in senso stretto, ma si estende a trasferimenti, ritiri, competizioni in trasferta e tornei, finché il minore non viene riconsegnato ai genitori.

Il Sistema di Compliance e il Safeguarding

La Riforma dello Sport ha introdotto strumenti obbligatori per prevenire abusi e violenze (fisiche, psicologiche e sessuali):

- **Modelli Organizzativi e Codici di Condotta (MOG):** Le ASD e SSD devono adottare protocolli specifici per la tutela dei minori.
- **Safeguarding Officer:** Figura obbligatoria dal 1° gennaio 2025 (con nomina entro il 31 dicembre 2024), incaricata di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, garantendo indipendenza e terzietà.
- **Certificato del Casellario Giudiziario:** Obbligo per le società di richiederlo per tutti i collaboratori a contatto con i minori.

Responsabilità degli Enti e dei Dirigenti

La responsabilità non ricade solo sul singolo allenatore, ma può estendersi all'ente sportivo (D.lgs. 231/2001) se non ha adottato modelli preventivi adeguati. Una sentenza della Corte Federale FIGC (n. 92/2025) ha confermato che anche i vertici degli enti sportivi (ossia ad esempio il Consiglio Direttivo) possono essere sanzionati per "omessa vigilanza" se, pur informati di condotte aggressive o degradanti di un tecnico, omettono di intervenire. La responsabilità disciplinare per l'inerzia consapevole può portare a sanzioni gravi, come l'inibizione o la squalifica non inferiore a 6 mesi.

Profili Pratici: Doveri dell'Allenatore

Secondo le fonti, l'allenatore deve adempiere a un contenuto minimo di obblighi:

- **Piano Tecnico:** Programmare carichi di lavoro compatibili con l'età e lo sviluppo del minore, evitando metodi basati sulla mortificazione della dignità o sulla coercizione psicologica.
- **Piano della Prevenzione:** Conoscere il Codice di condotta e segnalare tempestivamente al Safeguarding Officer ogni comportamento sospetto di colleghi o dirigenti.
- **Piano Organizzativo:** Assicurarsi che gli allenamenti si svolgano in ambienti sicuri e accessibili, evitando contatti fisici inappropriati o comunicazioni private non pertinenti al ruolo tramite canali non istituzionali.
- **Piano delle Segnalazioni:** Qualora sia configurabile come incaricato di pubblico servizio, l'allenatore ha l'obbligo giuridico di denuncia per sospetti di abusi o violenze.

In conclusione, l'allenatore non ha solo una funzione tecnico-sportiva, ma un vero e proprio **dovere educativo e morale** volto a garantire un ambiente sano e sicuro, con profili di responsabilità assimilabili a quelli di un insegnante.